



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA  
*Segreteria Provinciale Venezia*

***Recenti studi dimostrano che le donne sono maggiormente vittime di stalking ad opera di un ex-partner, piuttosto che da estranei.***

*Frequentemente, le persone che subiscono molestie assillanti sono donne con un'età compresa tra i 18 e i 24 anni. Altri tipi di persecuzioni, ad esempio legate al risentimento o alla paura di perdere la relazione che nasce dall'essere respinti, sono rivolte principalmente a donne tra i 35 e i 44 anni.*

*Indubbiamente, lo stalking è divenuto una forma di criminalità in rapida crescita.*

*Lo stalking spesso inizia da un rifiuto. Il rifiuto genera una forma di rabbia che spinge lo stalker (il soggetto che pratica lo stalking, il "persecutore") a vendicarsi attraverso un modello comportamentale abbastanza prevedibile ma estremamente insidioso.*

*Lo stalker, di solito un solitario con problemi di adattamento sociale, incorre in una forma di ossessione per la sua vittima e avvia una forma di invasione nella vita di quest'ultima, attraverso un bombardamento per mezzo di messaggi, e-mail, regali ed altre forme che degenerano rapidamente in abusi.*

*Lo stalking può durare per anni e l'intensità dell'abuso può aumentare nel tempo.*

*L'abuso, inizialmente rispondente a violenza psicologica, spesso si aggrava e culmina nella violenza fisica con casi estremi (non rari, soprattutto a spese delle donne) di omicidio.*

*Per questo è importante segnalare tali atteggiamenti alle forze dell'ordine, al fine di evitare che forme ossessive di disturbo si trasformino in tragedie.*

## **Come difendersi**

*Dal momento che non tutte le situazioni di stalking sono uguali, non è possibile generalizzare facilmente sulle modalità di difesa che devono essere adattate alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori.*

*Si possono tuttavia dare dei suggerimenti in linea generale:*

- *tenete presente che prendere consapevolezza del problema è già un primo passo per risolverlo. A volte, invece si tende a sottovalutare il rischio e a non prendere le dovute precauzioni come per esempio, informarsi sull'argomento e adottare dei comportamenti tesi a scoraggiare, fin dall'inizio, comportamenti di molestia assillante;*
- *ricordate che, in alcune circostanze, di fronte ad una relazione indesiderata, è necessario "dire no" in modo chiaro e fermo, evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori dello stalker;*

- *la maggior parte delle ricerche ha rilevato che la strategia migliore sembra essere l'indifferenza. Infatti, sebbene per la vittima risulti difficile gestire lo stress senza reagire, è indubbio che lo stalker "rinforza i suoi atti sia dai comportamenti di paura della vittima, sia da quelli reattivi ai sentimenti di rabbia;*
- *cercate di essere prudenti e quando uscite di casa evitate di seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in luoghi isolati e appartati;*
- *in caso di molestie telefoniche, tentate di ottenere una seconda linea e utilizzate progressivamente solo quest'ultima. Registrate le chiamate (anche quelle mute). Ricordate che per far questo è necessario, al momento della telefonata, rispondere e mantenere la linea per qualche secondo (senza parlare), in modo da consentire l'attivazione del sistema di registrazione dei tabulati telefonici;*
- *tenete un diario per riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero*

*risultare utili in caso di denuncia;*

- *raccogliete più dati possibili sui fastidi subiti, per esempio, conservate eventuali lettere o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio;*
- *tenete sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza il 113 o 112 ;*
- *se vi sentite seguiti o in pericolo, chiedete aiuto, chiamando un numero di pronto intervento delle forze di polizia 113, 112.*

## **La diffida al molestatore**

*La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato, sino a quando non presenta formale querela, può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede d'ufficio contro di lui e la pena è aggravata.*

## Cos'è lo Stalkin ?

Lo **stalking**, definito anche "sindrome del molestatore assillante", consiste in un insieme di comportamenti anomali e fastidiosi verso una persona, costituiti o da comunicazioni intrusive (quali per esempio: telefonate e lettere anonime, sms ed e-mail, etc.) oppure da comportamenti volti a controllare la propria vittima (per esempio: pedinamenti, appostamenti, sorveglianza sotto casa, violazione di domicilio, minacce di violenza, aggressioni, etc.).

In altre parole "identifica una sistematica violazione della libertà personale".

Il termine stalking deriva dall'inglese "to stalk", ed etimologicamente è un termine proprio della caccia, in quanto significa "appostarsi", "avvicinarsi alla preda di nascosto". Il comportamento tipico del molestatore assillante o **stalker**, è, infatti, quello di seguire la propria vittima durante tutti i suoi movimenti.

Quest'ultima, a causa della sistematicità di tali azioni, deliberatamente volte ad avvicinarla o a convincerla su qualcosa, oppure, nei casi peggiori, a spaventarla e punirla, percepirà tali atti con fastidio e paura, risultando da essi profondamente turbata sia a livello psicologico che nel modo di rapportarsi con il mondo esterno.

## IL REATO DI "STALKING" O "ATTI PERSECUTORI" , ART. 612 BIS C.P.

In risposta alla crescente incidenza di reati, il Governo italiano ha introdotto nel codice penale l'art. **612-bis**. L'articolo intitolato "Atti persecutori", al comma 1 stabilisce che *chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita* è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Ovviamente la pena può variare ed aumentare in relazione alla gravità dell'atto.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. **Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.** Si procede tuttavia d'ufficio, come detto, se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI  
**POLIZIA**  
di Stato

[www.siulpvenezia.it](http://www.siulpvenezia.it)

# Stalking

"Come difendersi"

